

**TRIBUNALE CIVILE DI MODENA**

**- Sezione Lavoro -**

**RG 397/2020 -- Udienza del 07.07.2020**

**Giudice : Dott.ssa Eleonora Ramacciotti**

*Istanza di anticipazione dell'udienza "figurata" del 07.07.2020*

Nell'interesse della Prof.ssa **Summa Agnese**, con l'Avv. Alessandro Greco

*Ricorrente*

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione, Dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.)**, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma al viale Trastevere n. 7/A.

*Resistente*

\*\*\*

**Premesso che:**

1. Con ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 669 bis e ss. c.p.c., depositato in data 30.04.2020, la ricorrente, in qualità di docente della scuola secondaria di II grado, ha adito l'Illustrissimo Tribunale Civile di Modena al fine di vedersi riconosciuto il diritto di partecipare alle operazioni di mobilità per i docenti, bandita con Ordinanza ministeriale n. 182 del 23.03.2020, indetta per l'anno scolastico 2020/2021;
2. A sostegno della propria richiesta, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza ministeriale nella parte in cui realizza una ingiustificata disparità di trattamento tra le medesime categorie di docenti e, pertanto, la palese violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, **atteso che il diritto all'assunzione dell'istante è sorto in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 792, lettera m), della legge 30 dicembre 2018, n. 145**, che ha sostituito l'art. 13 comma 3 del d. lgs. n. 59/2017.
3. Il Tribunale di Modena, in persona dell'Onorevole Giudice Dott.ssa Eleonora Ramacciotti, ricevuto il ricorso, e preso atto delle disposizioni emergenziali, nonché della sospensione sino all'11.05.2020 dei termini dei procedimenti civili e penali, ha fissato, con ordinanza n. 1511/2020 del 08.05.2020 l'udienza "figurata" di

comparizione per il giorno 07.07.2020 alle ore 9:30, disponendo la celebrazione della stessa mediante la procedura denominata “a trattazione scritta”.

4. L’attesa della predetta data, così come indicata dall’Onorevole Giudice, potrebbe nuocere al diritto del ricorrente che non potrebbe partecipare alle operazioni di mobilità in quanto il sistema bloccherebbe la propria domanda. Proprio per tale motivo è stato presentato un ricorso cautelare;
5. Ed infatti, il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura, è scaduto lo scorso 21.04.2020 e, per espressa previsione ministeriale (art. 2, sub. 4, O.M. 182/2020) gli esiti delle movimentazioni dovranno essere comunicati all’interno del portale del MIUR entro il prossimo 5 giugno e definitivamente pubblicati entro e non oltre il 26 Giugno 2020;
6. Unico presupposto che consentirebbe al ricorrente di salvaguardare il proprio diritto a partecipare alle operazioni di mobilità, laddove l’Illusterrissimo Giudice adito dovesse accogliere le istanze del docente, sarebbe quello di ottenere un provvedimento *inaudita altera parte*, ovvero un’ordinanza resa in esito ad un’udienza, seppur “figurata”, da tenersi non oltre la fine del corrente mese;
7. il giudizio in questione, in realtà, attiene la tutela del diritto della persona, e può ritenersi incluso nella categoria dei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona e pertanto non dovrebbe rientrare tra i procedimenti sottoposti al regime di sospensione, da cui sono esclusi appunto i “procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona”.

### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

la Prof.ssa Summa Agnese, come in atti rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

### **CHIEDE**

- All’Illusterrissimo Giudice adito, sussistendo i presupposti previsti dall’art. 700 cpc e dall’art. 669 sexies c.p.c., Voglia ordinare all’Amministrazione resistente, con decreto *inaudita altera parte*, di consentire al ricorrente la partecipazione alla procedura di mobilità interprovinciale docenti 2020/2021, bandita con ordinanza n. 182 del 23.03.2020;

- in subordine, qualora la S.V. Illustrissima non ritenesse di provvedere con provvedimento *inaudita altera parte*, si chiede di voler anticipare l'udienza "figurata" alla prima data utile, sulla base del carico di lavoro dell'Ufficio, onde salvaguardare, in caso di accoglimento della domanda, il diritto del ricorrente a partecipare alle operazioni di mobilità.

Con osservanza

Tuglie, 13 maggio 2020

*Avv. Alessandro Greco*